

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1770

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(LUCHETTI)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il  
coordinamento delle politiche dell'Unione europea

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1995

---

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995,  
n. 192, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel  
mercato agricolo - EIMA e disciplina transitoria della sua  
attività

---

ONOREVOLI SENATORI. - Da diversi mesi è oggetto di esame in Parlamento il disegno di legge di conversione del decreto-legge - più volte reiterato - che ridisegna le funzioni dell'organismo di intervento in agricoltura, trasformando l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA in Ente di diritto pubblico.

A seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea del Senato di un testo che modifica radicalmente l'originario impianto del decreto-legge, sono emersi profili problematici nei confronti dell'ordinamento comunitario, che meritano una più meditata riflessione, al fine di evitare l'insorgere di un possibile ulteriore contenzioso con l'Unione europea.

Se il rispetto della volontà di un ramo del Parlamento impone di recepire in un disegno di legge le disposizioni di riforma dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, così come licenziato dal Senato, le difficoltà appena esposte impediscono di conferire immediata forza di legge alle medesime disposizioni; non può infatti avere immediato vigore una radicale separazione - quale è stata operata nel testo approvato dal Senato - tra il funzionamento dell'Ente operante come organismo di intervento comunitario e il ruolo dell'Amministrazione centrale dello Stato. Tale separazione contrasta con il principio cardine della responsabilità dello Stato membro, fatta valere direttamente dall'Unione europea mediante correzioni finanziarie in danno del bilancio nazionale, ogni qual-

volta l'attività amministrativa di qualsivoglia organismo arrechi nocumento agli interessi patrimoniali dell'Unione.

Il provvedimento ha lo scopo di salvaguardare gli atti compiuti dalla gestione commissariale, assicurando continuità alla stessa, in attesa della riforma dell'Ente; il decreto-legge si compone di un unico articolo che consolida, al comma 1, la trasformazione, già operata con i precedenti decreti-legge, dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nell'EIMA.

La disciplina dell'attività dell'Ente è assicurata, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di organizzazione, dalle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private (comma 2), nonché dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e dallo statuto-regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, che già regolavano l'attività dell'AIMA (comma 6).

Il comma 4 definisce l'assetto del personale dell'Ente.

L'EIMA può continuare ad avvalersi, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato (comma 5).

Infine, i commi 7 e 8, in attesa della costituzione degli organi di amministrazione, disciplinano rispettivamente la gestione commissariale dell'Ente, affidata al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, che può attribuirle ad un proprio delegato, e le funzioni del direttore generale, che possono essere affidate dal Ministro ad un dirigente generale del Ministero.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA e disciplina transitoria della sua attività.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 maggio 1994, n. 314, 25 luglio 1994, n. 464, 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23, e 27 marzo 1995, n. 87.

*Decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 122 del 27 maggio 1995*

**Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A.  
e disciplina transitoria della sua attività**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di trasformare l'A.I.M.A. in Ente autonomo di diritto pubblico, provvedendo altresì alla disciplina transitoria della sua attività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente.

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che la legge disponga diversamente, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

3. L'Ente resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

4. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle «Aziende e amministrazioni autonome dello Stato», di cui agli articoli 2

e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

5. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riorganizzazione dell'Ente a quest'ultimo si applicano le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30.

7. Fino alla costituzione degli organi di amministrazione dell'Ente, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., ai sensi della legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, a un proprio delegato.

8. Fino alla costituzione degli organi di amministrazione dell'Ente, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali può attribuire l'incarico di direttore generale dell'Ente medesimo a un dirigente generale del Ministero, il quale svolge i compiti e le funzioni già previste per il direttore generale dell'A.I.M.A. dalla legge n. 610 del 1982 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonchè quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI - LUCHETTI - FRATTINI - MA-  
SERA

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

